

-rilevato che il G.D. non ha ammesso l'opponente al passivo delle domande di rivendica e restituzione dei beni "per mancanza di data certa che giustifichi il contratto di leasing";

IL CASO.it

-sentita la relazione del giudice designato relatore;

-rilevato che il Curatore, contumace, è comparso personalmente all'udienza fissata in camera di consiglio ex art. 99 l.f. depositando i conteggi relativi al piano di finanziamento con quota capitale, da cui risulta un importo pari ad euro 9.680,41 di quota capitale, e depositando altresì verbale di avvenuta vendita dei mezzi;

-rilevato che il procuratore della opponente eccepiva la tardività del deposito e chiedeva termine per memoria che veniva assegnato;

-rilevato che l'opponente nel ricorso ex art. 98 l.f. ha chiesto:

IL CASO.it

1) in principalità l'accoglimento della domanda di restituzione relativa ai due autocarri Nissan;

2) in subordine o alternativa "ove la curatela del fallimento ~~FALLIMENTARE~~ di ~~FALLIMENTARE~~ avesse già proceduto, in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, alla definitiva cessione dei due autocarri formanti oggetto dei precitati contratti di leasing

n.402436 e n. 402463, voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare tenuta e quindi condannare la curatela medesima, ex art. 103, ultimo periodo, l.f. riformata, a pagare, in via prededuttiva, alla Banca [REDACTED] S.p.A. il controvalore dei beni stessi avevano alla data (25.10.07) del deposito in cancelleria dello stato delle domande tardive di restituzione, con interessi al tasso di legge dalla medesima data, in un saldo, il tutto nei limiti dell'ammontare dei canoni delle locazioni finanziarie scaduti e rimasti insoluti alla data del fallimento, con i relativi accessori, nonché dei corrispettivi residui attualizzati alla medesima data di apertura della procedura concorsuale, come precedé precisate nella narrativa del presente ricorso." **IL CASO.it**

-rilevato che con la domanda tardiva di restituzione dei beni BANCA [REDACTED] s.p.a. aveva chiesto:"la separazione dalla massa attiva e la restituzione in favore di Banca [REDACTED] s.p.a. dei due autocarri analiticamente descritti nelle suestese premesse e nei documenti che si producono; ovvero, in subordine, o della curatela del fallimento [REDACTED] di Lunardi Diego avesse già proceduto, in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, alla definitiva cessione di due autocarri formanti oggetto dei contratti di leasing descritti nel premesse, l'istante chiede di

essere ammesso al passivo, in via preduttiva, ex art. 103, ultimo periodo, RD 1942 n. 267, come riformato dal D.lgs. n.5/06, per l'importo pari al controvalore dei beni stessi con gli interessi al tasso di legge dalla data di vendita."

IL CASO.it

-ritenuto (come precisato dalla giurisprudenza sin dalla nota pronuncia di Cass. S.U. 26.08.1990 n.6879) che in sede di accertamento del passivo fallimentare il creditore che chiede il riconoscimento di un suo credito nei riguardi del fallito è soggetto all'applicazione dell'art. 2704 c.c. (che impone a coloro che vogliono far valere nei confronti di soggetti terzi il contenuto di una scrittura privata di cui non è autenticata la sottoscrizione un rigoroso regime probatorio quanto alla data della scrittura) in quanto il fallimento "apre il concorso dei creditori anteriori" nel senso che tra i creditori anteriori e quelli posteriori al fallimento si crea un conflitto giuridico, il quale emerge in sede di formazione della massa passiva (artt. 92 e ss.), in sede di opposizione ex art. 98 ed impugnazione ex art. 100 e che la legge fallimentare prevede debba essere risolto ai sensi dell'art. 44 e 45 l.f. (cfr. anche Cass. 05.05.1992, n. 5294; Cass. 1994 n. 4976) ;

-ritenuta pertanto l'opponibilità delle scritture private condizione della domanda di insinuazione al passivo (il cui difetto è rilevabile d'ufficio trattandosi di condizione dell'azione);

IL CASO.it

-ritenuta alla luce dei documenti prodotti con l'atto di opposizione accoglibile la domanda dell'opponente società volta ad ottenere la restituzione dei due veicoli (che risultano appresi dal Curatore e pure venduti) oggetto della domanda di restituzione in quanto vi è ora prova certa dei contratti di leasing che giustificano la sola detenzione dei veicoli da parte del fallito;

- considerato in particolare che:

a) le copie autentiche dell'originale della "prima iscrizione veicolo nuovo" del P.R.A. di Milano relative ai due veicoli oggetto delle domanda (doc. 26 e doc.27) rilasciate in data 20.11.07 sono rilevanti in quanto:

- fanno risultare la data della prima intestazione di proprietà dei veicoli oggetto di causa in capo alla società ricorrente, Banca per il Leasing - ITALEASE:

in data 01.09.2004 l'autocarro NISSAN telaio n. VWASBFTL032178825 tg. [REDACTED] (doc.26) e

in data 06.09.2004 l'autocarro NISSAN telaio VWADBFTL032178675 tg. [REDACTED] (doc.27)

date certamente anteriore al fallimento (il

fallimento è del 02.04.2007) e

-fanno, altresì, risultare che alla data della prima iscrizione entrambi i veicoli oggetto di causa (di proprietà della società Banca [REDACTED] - [REDACTED] sono detenuti in forza di contratto di leasing dal locatario, [REDACTED]

b) i due certificati cronologici del P.R.A. di Treviso (doc. 4 e 8) rilasciati in data 25.05.07 (dunque in data successiva al Fallimento e già prodotti in originale con la domanda di restituzione) completano i dati ricavabili dai suindicati certificati rilasciati dal P.R.A. di Milano e consentono di ritenere provato che in effetti sino alla dichiarazione di fallimento la società opponente è rimasta proprietaria dei due autocarri .

IL CASO.it

-Ritenuto che l'opponente ha così provato con data certa i contratti di leasing e dunque la attualità della proprietà dei veicoli al tempo della dichiarazione di fallimento in quanto ha provato che i veicoli erano detenuti dalla ditta fallita a titolo di leasing;

-ritenuto di poter accogliere la sola domanda subordinata avendo il Curatore documentato la avvenuta vendita dei due veicoli al prezzo complessivo netto di euro 12.713,33 ciascuno (pari a complessivi euro 25.426,66) ;

-ritenuto pertanto di restituire in prededuzione come stabilito dall'art.103 l.f. il controvalore nei limiti dell'importo precisato dalla opponente di euro 12.327,39.

IL CASO.it

-ritenuto di compensare la spese di giudizio attesa la mancata costituzione della Curatela e che solo in sede di opposizione la società ha allegato documenti decisivi (doc. 25 e 26 fascicolo opponente);


P. Q. M.


Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, respinta; visto l'art. 99 L.F.;

dichiara la contumacia della Curatela del Fallimento;
accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e per l'effetto ordina alla Curatela di restituire alla opponente in prededuzione come stabilito dall'art.103 l.f. il controvalore dei due veicoli nei limiti dell'importo precisato dalla stessa opponente di euro 12.327,39;

manda al Curatore per la variazione dello stato passivo;
compensa le spese di causa .

Vicenza, 29 ottobre 2009

Il Giudice rel.
Dr. P. Cazzola


Il Presidente
Dr. G. Pozza


Il Cancelliere